

## Procedura d'adozione internazionale senza l'applicazione della Convenzione dell'Aia sull'adozione (CAA)

Presentazione della domanda di accoglienza di un adottando straniero presso [l'Autorità centrale del Cantone di domicilio](#)



L'Autorità centrale cantonale incarica esperti di effettuare l'accertamento sull'idoneità ad adottare dei futuri genitori adottivi e di redigere una relazione sociale



L'Autorità centrale cantonale decide sul rilascio di un'autorizzazione d'affiliazione in vista dell'accoglienza del minore straniero a scopo di adozione



Autorizzazione definitiva, qualora l'identità del minore fosse nota



Autorizzazione provvisoria qualora l'identità del minore non fosse ancora nota



Autorizzazione respinta



Possibilità di ricorso



I richiedenti ottengono l'originale della relazione sociale da parte dell'Autorità centrale



I richiedenti ottengono l'originale della relazione sociale da parte dell'Autorità centrale



L'Ufficio cantonale degli stranieri rilascia l'autorizzazione d'entrata definitiva



L'Ufficio cantonale degli stranieri garantisce l'entrata (autorizzazione d'entrata provvisoria)



Non appena è nota l'identità del minore, l'Ufficio cantonale degli stranieri rilascia l'autorizzazione d'entrata definitiva



La rappresentanza svizzera all'estero esamina se sono soddisfatti eventuali oneri e condizioni e se i documenti necessari sono riuniti. Rilascio del visto



L'Autorità centrale cantonale rilascia l'autorizzazione d'affiliazione definitiva quando sono soddisfatte le condizioni.



Dopo l'entrata: iscrizione presso il controllo degli abitanti o autorizzazione di soggiorno, in caso di genitori adottivi stranieri



Nomina di un tutore giusta l'articolo 368 CC da parte dell'autorità tutoria presso il domicilio dei genitori adottivi



Rapporto di affiliazione fino all'adozione (per almeno un anno)



Un anno dopo l'accoglienza del minore: domanda di adozione all'Autorità centrale cantonale competente